

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

del Comune di Abano Terme

Il Collegio dei Revisori dei Conti – nominato per il triennio 2021/2024 con atto del Consiglio Comunale n. 51 del 27/10/2021 esecutivo nei termini di legge, composto dai Sigg. ri:

- Pigozzi dott. Luca - Presidente
- Dall'Agata dott. Gianni – Componente
- Mantovani dott. Mario – Componente.

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che dispone che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni volte in via prioritaria alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, e al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 quale limite di spesa da non superare;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 che prevede che la mancata adozione del Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni, e preso atto che l'adozione dello stesso per il triennio 2023/2025 è avvenuto ad opera del PIAO adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 65 del 28/04/2023;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Rilevato inoltre che:

- l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 così dispone: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”;
- con D.M. del 17 Marzo 2020, pubblicato sulla G.U. del 27.04.2020, attuativo dell'art. 33, c. 2 citato, sono state definite le fasce demografiche, i relativi valori soglia, le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio (in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006), nonché i valori cui devono convergere i comuni con una spesa di personale eccedenti limiti;
- in data 08/06/2020 è stata rilasciata una circolare attuativa del D.M. citato (Circolare ministeriale n. 17102/110/1 – Uff. V. Affari Territoriali ad oggetto “Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, in attuazione dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”), che ha fornito utili indicazioni per la prima applicazione della nuova normativa.
- il D.M. 21 ottobre 2020 “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale (G.U. 297 del 30/11/2020)” ed, in particolare, l’art. 3, comma 2, dispone che “[...] Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”.

Visto il programma triennale del fabbisogno di personale 2023/2025, sul quale il Collegio ha espresso parere favorevole, inserito quale parte integrante del PIAO 2023/2025 – Piano Integrato Attività e Organizzazione - approvato con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 27.04.2023;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 28/04/23 con cui si è dato conto della ricognizione delle eccedenze di personale, che ha riportato esito negativo, rendendo possibile la ricerca di personale esterno;

Considerato che il PTFP – piano triennale fabbisogno personale – è stato redatto alla luce del rendiconto 2022, (e relativi allegati) oggetto di parere favorevole del Collegio, dal quale è emerso che il parametro di spese di personale su entrate correnti è pari al 22,45%, e pertanto al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DM all’articolo 4, tabella 1, ossia al 27% per la fascia demografica di appartenenza;

Considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l’Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;

Visto ed esaminata la proposta di delibera di Giunta Comunale n.262 del 06.12.2023 predisposta dal servizio risorse umane dalla quale emerge la necessità per l’ente di adeguare le previsioni per 2 nuovi istruttori in luogo di 2 operatori già in forze dell’ufficio ragioneria comunale, che si sono utilmente collocati nella graduatoria concorsuale del recente concorso per istruttore amministrativo contabile bandito dal Comune di Abano Terme;

Visto che permane l’equilibrio economico finanziario e il rispetto dei limiti disposti in materia di capacità assunzionale dal DL 34/2019 e dal DM 17/03/2020, in quanto l’ente dichiara di rinunciare al reclutamento di altre figure inizialmente previste;

Rilevato che dalla documentazione esaminata, dall’esiguità delle modifiche proposte e dalle verifiche svolte dall’Organo di Revisione, sulla base delle previsioni e dei programmi fino ad oggi

approvati e degli elementi ad oggi conosciuti, risulta che la modifica alla programmazione conserva gli equilibri pluriennali;

Tenuto conto che, anche dopo la presente modifica:

- la spesa relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale trova copertura nel rispettivo bilancio finanziario 2023-2025 sul quale il collegio ha espresso il proprio parere favorevole n. 53/2023.
- il Piano triennale rispetta i limiti di utilizzo della capacità assunzionale e i limiti previsti nel DL n. 34/2019, come definiti nel DPCM 17/3/2020.
- le previsioni rispettano i limiti di spesa previsti all'art. 1, co. 557, della Legge n. 296/2006.

Il Collegio dei Revisori in ordine alla presente modifica del PTFP – Piano Triennale Fabbisogno Personale inserito organicamente nel PIAO – Piano Integrato Attività e Organizzazione 2023/2025

assevera

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale, raccomandando un continuo monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese che consenta di apportare prontamente le conseguenti modifiche al piano assunzionale, con particolare riferimento alla gestione del turn over di personale nell'annualità 2024 valutando, ove necessario, di procrastinare le assunzioni programmate alla seconda metà dell'anno;

accerta

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023/2025 sottoposta ad analisi è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto sussiste il rispetto dei limiti posti dalle normative vigenti alla spesa di personale e alle relative assunzioni;

esprime

parere favorevole sulla proposta di delibera n.262 del 06.12.2023 che modifica il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 inserito nel PIAO – Piano integrato Attività Organizzazione – 2023/2025, verificata la sostanziale coerenza con il bilancio di Previsione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI (firma digitalmente apposta)

- Pigozzi dott. Luca - Presidente
- Dall'Agata dott. Gianni – Componente
- Mantovani dott. Mario – Componente.